

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68°

ROMA - Venerdì, 12 agosto 1927 - ANNO V

Numero 186

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui no viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-636) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1.2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare N. 12640 del 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Libreria sorelle De Giorgis. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Lepino. — Bari: Fratelli Favio. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I. — Bologna: L. Cappelli; Messaggerie Italiane. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. — Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Carrara: Libreria Baimi. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Castrogiovanni: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: G. Nani e C. — Cremona: Libreria Sontogno. — Cuneo: G. Salomons. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: «Dante Alighieri» di G. Dolcetti. — Foggia: G. Pilone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondovi. — Matera: Riccardi Francesco. — Messina: G. Principato; V. Ferrara. — Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale: G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nuoro: Ditta Margaroli Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Rodopo Gennari. — Pescara: A. Ferrocchio. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. — Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. — Pola: E. Schmidt. — Bavenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: E. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Rieti: A. Tommassetti. — Roma: Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zarucci. — Spezia: A. Zaccuti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Aterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I. — Udine: P. Miani e C. — Varese: Mai e Malnati. — Vercelli: B. Cornale. — Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). — Verona: R. Cagianca. — Vicenza: G. Galla. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bengasi: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara; A. e F. Cicero. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

- 1649. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1338.
Conferma dei poteri del Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata Pag. 3270
- 1650. — REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1401.
Suppressione dell'Istituto nazionale per la propaganda aeronautica Pag. 3270
- 1651. — REGIO DECRETO 25 luglio 1927, n. 1403.
Istituzione di nuove marche da bollo per cambiali. Pag. 3271
- 1652. — REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1406.
Aggregazione dei comuni di Suelli e di Sisini a quello di Senorbi Pag. 3271
- 1653. — RELAZIONE e R. DECRETO 21 luglio 1927, n. 1409.
1° prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi. Pag. 3271
- 1654. — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1413.
Modificazioni alla tabella delle assegnazioni di fondi per opere pubbliche straordinarie nella Sardegna. Pag. 3272

- 1655. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 1414.
Istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato Pag. 3273
- 1656. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 1416.
Riduzioni delle tariffe postali e telegrafiche. Pag. 3274
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 luglio 1927.
Costituzione di un Comitato d'azione corporativa sui prezzi, costi di produzione e salari Pag. 3275
- DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1927.
Norme per la concessione di compensi ai membri delle Commissioni di 2° istanza per le imposte dirette ed ai segretari ed inservienti addetti alle Commissioni di 1° e 2° istanza. Pag. 3276
- PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO
- Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rlievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio. Pag. 3276
- Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali regolarmente costituite Pag. 3276
R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso Pag. 3276

BANDI DI CONCORSO

Ministero delle corporazioni: Concorso ad otto posti di volontario nel gruppo A nel Ministero delle corporazioni.
Pag. 3276

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Smarrimento di ricevute. (Elenco n. 20). Pag. 3277

Rettifiche d'intestazione. (Elenco n. 3) Pag. 3278

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 24 Pag. 3279

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1649.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1338.

Conferma dei poteri del Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3^a), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, modificata dalla legge 17 luglio 1898, n. 311;

Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1727, che ha sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Macerata, nominando un Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa medesima,

Veduto il R. decreto 6 marzo 1927, n. 410, che al suddetto ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Macerata ha nominato il sig. marchese Claudio Quinto Ciccolini, dalla data del 25 febbraio 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor marchese Claudio Quinto Ciccolini, i cui poteri di Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata sono scaduti il 25 maggio 1927, è confermato nell'ufficio stesso per la durata di mesi tre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 58. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1650.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1401.

Soppressione dell'Istituto nazionale per la propaganda aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, che costituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, che istituisce il Ministero dell'aeronautica;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 1108, che costituisce l'Istituto nazionale per la propaganda aeronautica ed approva lo statuto relativo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per la propaganda aeronautica, costituito col R. decreto 20 maggio 1926, n. 1108, è soppresso.

Art. 2.

I compiti di propaganda, già affidati all'Istituto, sono restituiti al Ministero dell'aeronautica.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.), costituito col R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, promuove la pubblicità e la propaganda all'interno e all'estero, a favore dei trasporti aerei civili.

Nella esplicazione di tale compito, l'Ente è sottoposto al controllo del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile).

Art. 4.

Le relazioni tra il Ministero dell'aeronautica e l'Ente nazionale per le industrie turistiche, concernenti l'attività di cui al precedente articolo 3, devono essere svolte per il tramite dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, in conformità di quanto verrà disposto con successive norme ministeriali.

Art. 5.

Per l'attuazione dei compiti previsti all'art. 3, il Ministero dell'aeronautica corrisponderà all'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche l'annuo contributo di L. 30.000, che saranno prelevate, nel bilancio del Ministero stesso, dal capitolo relativo alle spese per l'aviazione civile e per il traffico aereo.

L'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche presenterà annualmente, non oltre la data del 31 marzo, una relazione dell'attività da esso esplicata nei riguardi delle mansioni di cui all'art. 3 ed un rendiconto contabile dell'impiego effettuato della somma prevista nel precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE —
BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 122. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1651.

REGIO DECRETO 25 luglio 1927, n. 1403.

Istituzione di nuove marche da bollo per cambiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, n. 3, della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Ritenuta la necessità di istituire nuove marche a tassa graduale per le cambiali di maggiore importo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite nuove marche per cambiali:

da L. 200;

da L. 500;

da L. 1000.

Le dette marche sono di formato rettangolare a sezione unica, formato francobollo.

La vignetta di ciascuna marca misura mm. 18 in larghezza e mm. 22 in altezza. Essa è racchiusa in una semplice cornicetta e comprende:

a) nella parte superiore, in carattere stampatello, la leggenda « *Tassa di bollo* » incorniciata in un rettangolo;

b) nel settore centrale un medaglione circolare, contornato da fregi, nel cui interno notasi un dischetto con l'indicazione del prezzo, in numeri per le marche da L. 200 e 500, in lettere per la marca da L. 1000; attorno al dischetto havvi la leggenda « *Regno d'Italia* » e l'indicazione del valore in lettere e in carattere stampatello;

c) nella parte inferiore, in carattere pure stampatello, la leggenda « *per cambiali* » incorniciata in un rettangolo.

I colori e i valori delle marche sono:

da L. 200 - colore giallo arancio per il fondo,

colore rosso marrone per le cornici e le leggende;

da L. 500 - colore lacca viola garanzia per il fondo,

colore rosso scarlatto per le cornici e le leggende;

da L. 1000 - colore verde minerale per il fondo,

colore bleu speciale per le cornici e le leggende.

Le marche per cambiali sono stampate su carta filigranata recante in trasparenza coroncine Reali.

Art. 2.

La vendita e l'uso delle nuove marche di cui al precedente articolo avrà principio a misura che gli uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 124. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1652.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1406.

Aggregazione dei comuni di Suelli e di Sisini a quello di Senorbi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Suelli e di Sisini, in provincia di Cagliari, sono uniti al comune di Senorbi, quale risulta costituito col Nostro decreto 20 marzo 1927, n. 438.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 127. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1653.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1409.

1^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni a S. M. il Re, in udienza del 21 luglio 1927, sul decreto che autorizza la 1^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

MAESTA'.

Per sopperire alle spese occorrenti per le gare definitive nazionali ed internazionali postali e telegrafiche, nonché a quelle per le onoranze ad Alessandro Volta che avranno luogo a Como nel prossimo settembre, si rende necessario inscrivere nel bilancio del-

L'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per il corrente esercizio finanziario 1927-28 un nuovo capitolo con la dotazione di L. 150,000.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 8,553,662.90, depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, depositato in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata la prelevazione di L. 150,000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi con imputazione al capitolo 19 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1927-28 e da iscriversi al nuovo capitolo 92 bis « Spese speciali e contributi per le gare nazionali ed internazionali telegrafiche e postali e per le onoranze ad Alessandro Volta in Como », del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 130. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1654.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1413.

Modificazioni alla tabella delle assegnazioni di fondi per opere pubbliche straordinarie nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella di cui al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive variazioni, sono sopresse le specie di opere e relative assegnazioni di spese accertate in complessive lire 1,225,139,100 al 30 aprile 1927, facenti parte del gruppo « Opere pubbliche nella Sardegna ».

Sono istituite le seguenti specie di opere, con le assegnazioni a fianco di ciascuna di esse indicate, restando invariata la denominazione del gruppo.

Gruppo:

Opere pubbliche nella Sardegna.

Specie:

Opere stradali nella provincia di Cagliari	L.	52,654,000
Opere stradali nella provincia di Sassari	»	70,309,000
Opere stradali nella provincia di Nuoro	»	36,757,000
Opere di rimboscimento, di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nella provincia di Cagliari	»	189,938,000
Opere di rimboscimento, di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nella provincia di Sassari	»	37,819,000
Opere di rimboscimento, di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nella provincia di Nuoro	»	57,482,000
Opere di irrigazione nella provincia di Cagliari	»	18,972,000
Opere di irrigazione nella provincia di Sassari	»	13,682,000
Opere di irrigazione nella provincia di Nuoro	»	9,566,000
Opere marittime nella provincia di Cagliari	»	48,419,000
Opere marittime nella provincia di Sassari	»	25,758,000
Opere marittime nella provincia di Nuoro .	»	27,058,000
Acquedotti e fognature, opere igieniche e sanitarie nella provincia di Cagliari .	»	160,301,000
Acquedotti e fognature, opere igieniche e sanitarie nella provincia di Sassari .	»	77,135,200
Acquedotti e fognature, opere igieniche e sanitarie nella provincia di Nuoro . .	»	59,608,750
Istituti scientifici ed edifici scolastici nella provincia di Cagliari	»	35,640,000
Istituti scientifici ed edifici scolastici nella provincia di Sassari	»	22,803,000
Istituti scientifici ed edifici scolastici nella provincia di Nuoro	»	17,057,000
Fabbricati statali nella provincia di Cagliari	»	12,700,000
Fabbricati statali nella provincia di Sassari	»	7,600,000
Fabbricati statali nella provincia di Nuoro	»	8,700,000
Riparazioni danni prodotti da alluvioni per frane nella provincia di Cagliari .	»	2,357,000
Riparazioni danni prodotti da alluvioni per frane nella provincia di Sassari . .	»	1,900,000
Riparazioni danni prodotti da alluvioni per frane nella provincia di Nuoro . .	»	4,082,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali	»	72,236,000
Spese per la ricerca e utilizzazione di acque potabili	»	3,750,000
Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare e caserme in servizio di pubblica sicurezza	»	25,840,000
Costruzione di strade ferrate	»	125,000,000
Totale	L.	1,225,123,950

Questo decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 134. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1655.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 1414.

Istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, che istituisce presso la Cassa depositi e prestiti una Cassa di ammortamento autonoma per pagamento delle rate di estinzione dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna;

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, relativo a provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca;

Visti i decreti Ministeriali 9 settembre 1926 e 11 giugno 1927 emanati in esecuzione dell'art. 2 del citato R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di affrontare e risolvere tutto il problema del debito pubblico dello Stato, integrando gli scopi dell'altra Cassa istituita per l'ammortamento del debito estero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

La Cassa provvederà altresì all'ammortamento del debito infruttifero dello Stato (circolazione cartacea-bancaria per conto dello Stato).

La Cassa ha personalità giuridica sua propria e gestione autonoma. La Cassa godrà di tutti i benefici fiscali di cui godono le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Gli organi amministrativi della Cassa sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato permanente di direzione e di vigilanza.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto di:

- 1° un presidente di sezione del Consiglio di Stato;
- 2° un presidente di sezione della Corte dei conti;

- 3° il direttore generale della Banca d'Italia;
- 4° il presidente della Cassa depositi e prestiti;
- 5° il direttore generale del Tesoro;
- 6° il direttore generale del Debito pubblico;
- 7° il ragioniere generale dello Stato;
- 8° il presidente di un Istituto di credito parastatale, da designarsi dal Ministro per le finanze.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno cinque suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, quello del presidente determinerà la prevalenza.

Le funzioni di consigliere di amministrazione e di membro del Comitato sono prestate gratuitamente.

Art. 4.

Del Comitato permanente di direzione e di vigilanza fanno parte, oltre che il Ministro per le finanze, o, in sua vece, uno dei membri di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3:

- il direttore generale della Banca d'Italia;
- i direttori generali del Tesoro e del Debito pubblico;
- il presidente dell'Istituto di credito parastatale.

Art. 5.

Alla Cassa di ammortamento sono assegnati come fondo di dotazione iniziale:

1° l'avanzo effettivo di bilancio dell'esercizio 1924-1925 accertato in L. 417,243,063.92;

2° l'avanzo effettivo residuale di bilancio dell'esercizio 1925-1926 accertato in L. 468,387,343.87;

3° l'avanzo effettivo di bilancio dell'esercizio 1926-1927 quale risulterà dal consuntivo generale dell'Amministrazione dello Stato;

4° la somma di 500 milioni di lire stanziata nell'esercizio 1926-1927 per effetto del disposto del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;

5° la somma di 300 milioni di lire, complessivamente disponibile sui fondi relativi a spese per liquidazioni di gestioni di guerra, e precisamente per L. 50 milioni sul capitolo n. 474 e L. 250 milioni sul capitolo n. 639, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso.

Alla Cassa affluiranno inoltre:

a) l'avanzo effettivo di bilancio che sarà accertato annualmente alla chiusura dei conti;

b) l'assegnazione annua di 500 milioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, numero 1506;

c) gli interessi che si sarebbero dovuti corrispondere in ciascun esercizio sui titoli acquistati per l'ammortamento, ai termini del successivo art. 6;

d) l'ammontare delle rendite e dei capitali di titoli di debito pubblico colpiti da prescrizione in ciascun esercizio;

e) l'ammontare dei buoni del Tesoro colpiti da prescrizione in ciascun esercizio;

f) l'importo dei biglietti di Stato da L. 5, 10 e 25 e dei biglietti dei Banchi di Napoli e di Sicilia che saranno colpiti da prescrizione ai termini dell'art. 11 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812;

g) le somme che, a partire dal 1° luglio 1927, saranno riscosse dallo Stato in ciascun esercizio:

1° per ammortamento del capitale e per pagamento di interessi sui mutui consentiti in virtù di leggi speciali ad enti parastatali, a industrie interessanti la difesa nazionale e ad industrie della Venezia Giulia;

2° per recupero di somme dovute da Governi esteri per cessione di materiali o per altra causa.

Art. 6.

La Cassa provvederà coi fondi che avrà disponibili in ciascun esercizio all'adempimento di quanto prescrive l'art. 1 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, per il ritiro di biglietti bancari anticipati allo Stato, ed all'acquisto sul pubblico mercato o anche direttamente da Enti o privati dei titoli del debito pubblico delle specie e nelle quantità che verranno stabilite dal Comitato, entro i limiti di massima stabiliti dal Consiglio, sino a che il prezzo corrente di tali titoli si mantenga al disotto del valore nominale.

Per gli acquisti di cui al comma precedente la Cassa di ammortamento potrà valersi:

- a) di agenti di cambio;
- b) di Istituti di credito;
- c) di funzionari dell'Amministrazione finanziaria, i quali, per le dette operazioni, avranno la facoltà di intervenire alle grida in tutte le Borse del Regno.

I titoli acquistati in ciascun trimestre saranno annullati nel trimestre successivo.

Art. 7.

Un rendiconto delle somme riscosse e di quelle erogate dalla Cassa di ammortamento in ciascun semestre sarà compilato dall'Amministrazione della Cassa medesima e pubblicato nel conto riassuntivo del Tesoro.

Art. 8.

Il riscontro del funzionamento amministrativo e contabile della Cassa è esercitato da un consigliere della Corte dei conti delegato dalla Corte dei conti.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze presenterà annualmente al Parlamento, in allegato al rendiconto generale dello Stato, il rendiconto della gestione della Cassa, accompagnato da una relazione sulle operazioni compiute nell'ultimo esercizio e sulla situazione della Cassa al termine dell'esercizio stesso.

Art. 10.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze sarà provveduto al coordinamento della presente Cassa con il Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico.

Art. 11.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni per l'esecuzione del presente decreto e saranno emanate le norme per il funzionamento della Cassa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 263, foglio 135. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1656.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 1416.

Riduzioni delle tariffe postali e telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo unico delle leggi sul servizio postale, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1638;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2187;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 768, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2211;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1381;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare riduzioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse del servizio postale per l'interno del Regno e nei rapporti con la Repubblica di San Marino e con le Colonie sono ridotte come segue per le voci qui appresso indicate, ferme restando, in quanto non è diversamente disposto dal presente decreto, le altre disposizioni attualmente in vigore nei riguardi delle voci stesse:

Lettere e biglietti postali: ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, da L. 0.60 a L. 0.50.

Lettere dirette nell'ambito del Comune di impostazione: ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, da L. 0.30 a L. 0.25.

Lettere di peso non superiore a 15 grammi, dirette a militari di truppa in servizio effettivo, da L. 0.30 a L. 0.25.

Lettere a tariffa ridotta dei podestà dei Comuni, per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, da L. 0.30 a L. 0.25.

Cartoline di Stato e della industria privata con comunicazioni epistolari, da L. 0.40 a L. 0.30.

Cartoline di Stato e della industria privata con comunicazioni epistolari dirette nell'ambito del Comune di impostazione, da L. 0.20 a L. 0.15.

Cartoline di Stato e della industria privata con risposta pagata, da L. 0.80 a L. 0.60.

Cartoline di Stato e dell'industria privata con risposta pagata dirette entro l'ambito del Comune di impostazione, da L. 0.40 a L. 0.30.

Cartoline illustrate con comunicazioni epistolari, da L. 0.40 a L. 0.30.

Ricevute di ritorno, da L. 0.60 a L. 0.50.

Associazioni a giornali interni: diritto fisso, da L. 3 a L. 1.

Campioni senza valore contenuti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, cliniche, ospedali e istituti speciali di cure dalle case produttrici (peso massimo gr. 500) per i primi 100 grammi, da L. 0.30 a L. 0.25.

Per ogni successivo porto di 50 gr. da L. 0.15 a L. 0.10.

Posta aerea:

a) lettere e biglietti postali (per ogni porto di 15 grammi o frazione di 15 grammi) cartoline per corrispondenza,

cartoline illustrate, biglietti da visita, partecipazioni, fatture commerciali e cedole di commissione libraria — su ciascuna linea — sopratassa, da L. 0.60 e L. 0.50;

b) carte manoscritte, stampa, campioni (ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi) su ciascuna linea, sopratassa, da L. 1 a L. 0.80;

c) pacchi postali (per ogni 300 grammi o frazione di 300 grammi) su ciascuna linea, sopratassa, da L. 6 a L. 5.

Pacchi postali contenenti esclusivamente libri spediti da Case editrici e da Case librarie:

- fino a kg. 1, da L. 1.50 a L. 1.20;
- da oltre kg. 1 fino a 2 kg., da L. 2.50 a L. 2;
- da oltre kg. 2 fino a 3 kg., da L. 3 a L. 2.40;
- da oltre kg. 3 fino a 5 kg., da L. 4.50 a L. 3.60;
- da oltre kg. 5 fino a 10 kg., da L. 7.50 a L. 6.

Il limite di peso dei pieghi contenti libri spediti sottofascia a tariffa ridotta da Case editrici o da Case librarie è elevato da grammi 500 a grammi 700.

Art. 2.

La tariffa dei telegrammi interni ordinari è stabilita in L. 2, fino a 10 parole, più 25 centesimi per ogni parola oltre le 10. Per telegrammi urgenti la tariffa è triplicata.

La ricevuta, comprovante l'accettazione dei telegrammi interni, è rilasciata gratuitamente.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad ammettere allo scambio dei telegrammi-lettera notturni anche uffici dell'Amministrazione osservanti orario fino alle ore 21, quando lo ritenga utile al servizio.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, in quanto sieno contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 16 agosto 1927, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 136. — FERRETTI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 luglio 1927.

Costituzione di un Comitato d'azione corporativa sui prezzi, costi di produzione e salari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale;

Ritenuta la necessità di assicurare il coordinamento fra l'azione delle associazioni professionali e l'azione di governo nelle direttive concernenti la politica nazionale sui prezzi costi e salari, in rapporto alla politica monetaria;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale dell'8 maggio 1927, che determina le attribuzioni del Ministero delle corporazioni e l'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, sotto la diretta dipendenza del Capo del Governo, un Comitato d'azione corporativa sui prezzi, sui costi di produzione e sui salari.

Il Comitato siede presso il Ministero delle corporazioni ed è composto del Ministro e del Sottosegretario di Stato per le corporazioni, del Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale, del Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, del segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni o di chi ne fa le veci, del direttore generale per le Associazioni professionali o di chi ne fa le veci, di un rappresentante del Ministero dell'interno, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale aventi grado non inferiore a quello di direttore generale.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per le corporazioni e, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale è il vice-presidente del Comitato.

A questo possono aggregarsi per lo studio di determinati problemi e in via del tutto temporanea, esperti, scelti tra i funzionari dello Stato ovvero tra elementi di provata capacità delle organizzazioni professionali.

I membri del Comitato non hanno facoltà di farsi sostituire.

I servizi di segreteria del Comitato sono disimpegnati da funzionari del Ministero delle corporazioni, ai quali può essere aggiunto un funzionario del Ministero delle finanze ed uno dell'economia nazionale.

Art. 2.

Spetta al Comitato di vegliare per mantenere l'unità di azione in materia di prezzi, costi di produzione, salari nei riflessi della politica monetaria, per quanto si attiene alla competenza dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno, delle finanze e dell'economia nazionale e all'azione delle Associazioni professionali e del Partito Nazionale Fascista.

A tale riguardo il Comitato può formulare le opportune proposte di coordinamento.

I Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'economia nazionale e delle corporazioni procederanno sempre di concerto nel regolare questa materia.

Il Comitato, su richiesta delle Amministrazioni interessate, esprimerà il proprio parere sugli schemi di provvedimenti che vengano sottoposti al suo esame.

I dati comunicati dalle Amministrazioni dello Stato interessate, dall'Istituto centrale di statistica, dalle Associazioni professionali, ai sensi degli articoli 1, n. 6, e 2 del decreto del Capo del Governo, in data 8 maggio 1927, saranno coordinati dal Comitato in rapporto all'azione amministrativa competente ai Ministeri anzidetti.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per le corporazioni saranno nominati i componenti del Comitato e i funzionari addetti alla segreteria.

Di concerto col Ministro per le finanze saranno altresì stabiliti gli assegni competenti ai membri del Comitato, agli esperti e ai funzionari addetti alla segreteria, secondo le norme in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni e Ministro per l'interno:
M^{re} SOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1927.

Norme per la concessione di compensi ai membri delle Commissioni di 2^a istanza per le imposte dirette ed ai segretari ed inservienti addetti alle Commissioni di 1^a e 2^a istanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2^a) ed il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617;

Decreta:

Art. 1.

Con disposizione del Ministro per le finanze, verrà annualmente determinato l'ammontare del fondo da assegnare a ciascuna Intendenza di finanza, per compensi ai membri delle Commissioni di 2^a istanza per le imposte dirette ed ai segretari ed inservienti addetti alle Commissioni di prima e di seconda istanza.

La determinazione della quota destinata a compensare i membri ed i segretari sarà stabilita in ragione del numero dei ricorsi decisi dalle singole Commissioni, mentre la quota a favore degli inservienti sarà stabilita in ragione del numero delle sedute tenute dalle Commissioni.

Art. 2.

Il fondo assegnato alle singole Commissioni provinciali verrà distribuito fra i commissari, i segretari ed il personale subalterno, tenuto conto delle funzioni e del contributo di attività e di lavoro da ciascuno portato, su proposta del presidente della Commissione approvata dall'intendente di finanza.

Art. 3.

I compensi per i segretari ed inservienti delle Commissioni di primo grado per le imposte dirette saranno annualmente stabiliti, per ciascuna provincia, dalla Direzione generale delle imposte, su proposta dell'intendente di finanza.

Roma, addì 31 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 10 agosto 1927 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1927, n. 182, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 8 agosto 1927, n. 73030, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1927, n. 166, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali regolarmente costituite.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 8 agosto 1927, n. 73031, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1927, n. 160, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad otto posti di volontario nel gruppo A nel Ministero delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Nostro decreto 1^o luglio 1927;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per n. 8 posti di volontario nel gruppo A nel Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono fare domanda in carta da bollo di L. 3 al Ministero delle corporazioni. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto di nascita;
 b) certificato di cittadinanza italiana;
 c) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali o in scienze sociali e politiche;
 d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
 e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;
 f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;
 g) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50;
 h) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito medaglia al valore o sia insignito della croce di guerra.

Non sono ammessi al concorso coloro che alla data del decreto che bandisce il concorso non abbiano compiuti gli anni 18, nè coloro che a tale data abbiano superati gli anni 30; detto limite è portato ad anni 35 per gli ex combattenti e ad anni 39 per gli invalidi di guerra e per i decorati al valore.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata, per coloro che appartengono alle nuove Province, la laurea conseguita in una università dell'ex-Impero austro-ungarico, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione deve essere presentata ovvero inviata in piego raccomandato con ricevuta di ritorno al prefetto della Provincia in cui il candidato dimora, entro il 15 settembre 1927.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Chi appartiene già ad una Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti indicati nelle lettere b) e d) del precedente articolo.

E' nulla la domanda presentata o pervenuta fuori termine.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli.

Art. 4.

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere, senza dichiararne i motivi, quei candidati che, a suo giudizio insindacabile, non risultino di buona condotta morale e politica, o comunque ritenga immeritevoli.

I candidati, almeno 5 giorni prima della data degli esami, riceveranno, per il tramite dei signori prefetti, la tessera personale di riconoscimento o la notizia della esclusione dal concorso, ove questa fosse disposta dal Ministero.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, il quale consiste:

- 1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
 a) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);
 b) economia politica e scienza delle finanze;
 c) diritto corporativo e legislazione economica del lavoro.
 2° in una prova orale su ciascuna delle suddette materie ed inoltre su ciascuna delle seguenti materie:
 a) diritto internazionale pubblico e privato;
 b) diritto civile commerciale e marittimo;
 c) storia politica contemporanea (dall'anno 1798 ai nostri giorni, con particolare riguardo ai movimenti e alle dottrine sociali ed economiche;
 d) elementi di statistica;
 e) prove facoltative: lingue francese, inglese e tedesca.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle corporazioni, nei giorni 28, 29 e 30 novembre corrente anno, ore 9.

Art. 7.

Per essere ammessi alle prove orali i concorrenti devono aver riportato non meno di sei decimi di voti su ciascuna prova scritta e non meno di sette decimi come media delle dette prove.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportati non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte ed orali e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il candidato ottiene per ogni prova facoltativa superata un punto di preferenza nella media generale dei punti.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo la media generale dei punti riportati. In caso di parità di voti sono preferiti:

- 1° gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2° i mutilati ed invalidi di guerra;
- 3° gli insigniti di croce di guerra;
- 4° gli orfani di guerra;
- 5° i figli degli invalidi di guerra e gli ex-combattenti;
- 6° gli impiegati di ruolo e poscia chi abbia prestato lodevole servizio, quale avventizio, da almeno un anno nell'Amministrazione dello Stato;
- 7° il più anziano di età.

Art. 9.

Con decreto Ministeriale sono nominati, nel limite dei posti messi a concorso, volontari nel Ministero delle corporazioni i primi classificati secondo l'ordine di graduatoria e che abbiano dichiarato di assumere servizio nel termine loro assegnato dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda le operazioni di concorso si osservano le disposizioni contenute nel Nostro decreto 1° luglio 1927 e quelle altre che verranno stabilite nell'apposito successivo provvedimento.

Roma, addì 4 agosto 1927 - Anno V

p. Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
 Il Sottosegretario di Stato:

BOTTAI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2^a pubblicazione).

(Elenco n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 358 — Data della ricevuta: 10 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Giannattasio Nicola di Francesco, vescovo dell'erigenda Vicaria Curata perpetua di Nardò San Domenico in Casarano — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 2000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data della ricevuta: 14 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Frascione Maria di Giuseppe Pragneto Abate — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 300 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

2. Pubblicazione.

(Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontore della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	131718	100 —	Sodano <i>Maria</i> fu Giuseppe, moglie di Iaretti Pietro, dom. a Gattinara (Novara).	Sodano <i>Anna</i> fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 3.50 %	796376	87.50	Rajna <i>Maddalena</i> fu Pietro Antonio, moglie di Dao Giletta Benedetto Bernardo, dom. in Tarantasca (Cuneo), con vincolo dotale.	Rajna <i>Maria Maddalena</i> , ecc. come contro.
Cons. 5 %	390630	100 —	Rossi Nicola fu Pasquale, dom. a Casaleto Spartano (Salerno).	Rosso Nicola fu, ecc. come contro.
Cons. 3.50 %	680014	367.50	Fenoglio Giuseppe di <i>Filiberto</i> , dom. a Como.	Fenoglio Giuseppe di <i>Emmanuele-Angelo-Vincenzo-Filiberto</i> , dom. a Como.
Cons. 5 %	279143	6510 —	Zordan Artemio fu Antonio, minore sotto la tutela di Favaro Giovanni di Ferdinando, dom. in Treviso.	Zordan Artemio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Favaro Maria di Ferdinando vedova Zordan e sotto la curatela speciale di Favaro Giovanni di Ferdinando, dom. in Treviso.
	221796	145 —	Gualco <i>Teresina</i> fu Giovanni Battista Santo o Santo, minore sotto la p. p. della madre Fantini Rosalia di Enrico, vedova di Gualco Giovanni Battista Santo o Santo, dom. a Boscomarengo (Alessandria).	Gualco <i>Maria-Teresa-Caterina</i> , ecc. come contro.
Cons. 3.50 %	917858	1050 —	Giaj Levra Maria di Antonio, <i>minore sotto la p. p. del padre</i> , dom. a Torino.	Giaj Levra Maria di Antonio, <i>moglie di Premoli Antonio</i> , dom. a Torino.
Cons. 5 %	370513	500 —	Freschi Eleonice fu <i>Francesco</i> , inabilitata sotto la curatela di Casella Edoardo fu Ermenegildo, dom. a Fiorenzuola (Piacenza).	Freschi Eleonice fu <i>Fiorenzo Francesco</i> , inabilitata, ecc. come contro.
Cons. 3.50 %	606415	17.50	Issantier Costanza Vittorina fu Giuseppe, moglie di Cochet Enrico-Giulio-Francesco, dom. a Nizza (Francia) con usufrutto a favore di Issantier <i>Vittorio</i> fu Agostino, dom. a Marsiglia.	Intestazione come contro con usufrutto a Issantier <i>Lorenzo-Vittorio</i> fu Agostino, dom. a Marsiglia.
Cons. 5 %	64544	345 —	Castelluzzo Oliva di Antonino, <i>nubile</i> , dom. a Caccamo (Palermo).	Castelluzzo Oliva di Antonino, <i>minore sotto la p. p. del padre</i> , ecc. come contro.
	213611	470 —	La Rosa <i>Giuseppe</i> fu Francesco, dom. a Bar-	La Rosa <i>Raffaele</i> , ecc. come contro.
	213612	530 —	berton Ohio (U. S. A.).	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 luglio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 24,
dal 13 al 19 giugno 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Carbonchta emattico.</i>				
Aquila	Pratola	O	1	—
Bari	Bitonto	B	—	1
Cagliari	Selegas	B	—	1
Castrogiovanni	Castrogiovanni	B	—	1
Chieti	Celenza sul Trigno	B	—	1
Id.	Id.	Cp	—	1
Cosenza	Sán Donato di Ninea	O	—	1
Cremona	Ricengo	B	—	1
Foggia	Lesina	E	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Luca	Pescia	B	—	1
Modena	Modena	B	1	—
Nubro (a)	Orune	O	—	1
Perugia	Bevagna	B	—	1
Polá	Dignano	B	—	1
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Roma	B	6	—
Salerno	Nocera Inferiore	B	—	1
Id.	Sicignano	B	—	1
Taranto	S. Giorgio	Cp	1	—
Terhi	Otricoli	B	—	1
Treviso	Cornuda	E	—	1
Varese	Cairate	B	1	—
Viterbo	Farnese	B	—	1
Id.	Sutri	B	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
Zara	Zara	O	—	2
			15	21
<i>Carbonchta sintomatico</i>				
Matera (a)	Montescaglioso	B	1	—
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	SS. Cosmo e Damiano	B	1	—
Sassari (a)	Aggius	B	1	—
Id.	Tempio Pausania	B	1	—
			6	—
<i>Afta epizootica</i>				
Alessandria	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Asti	B	—	1
Id.	Borgo S. Martino	B	3	—
Id.	Casale Monferrato	B	5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Alessandria	Castelnuovo d'Asti	B	2	—
Id.	Cozzolo d'Asti	B	4	—
Id.	Corterano	B	2	—
Id.	Francavilla Bisio	B	—	1
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Pozzuolo Formigaro	B	—	1
Id.	Serravalle d'Asti	B	1	—
Id.	Vil'amiroglio	B	1	—
Arezzo	Subbiano	B	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	1	—
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Id.	Lioni	O	—	1
Id.	Id.	B	—	3
Id.	Montella	B	3	—
Id.	Montemarano	B	4	—
Id.	Orsara	B	1	—
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Salza Irpina	B	—	2
Id.	Volturnara	B	10	—
Bergamo	Bedulita	B	2	—
Id.	Brignano	B	—	1
Id.	Cene	B	—	1
Id.	Cisano	B	2	—
Id.	Clusone	B	—	1
Id.	Curnasco	B	3	—
Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Gandino	B	2	—
Id.	Piazzatore	B	—	2
Id.	Ponteranica	B	5	—
Id.	Pontida	B	4	—
Id.	Royetta	B	1	—
Bologna	Argelato	B	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Casalfiumanese	B	—	2
Id.	Castel d'Aiano	B	1	—
Id.	Castel Guelfo	B	3	—
Id.	Castel S. Pietro	B	2	—
Id.	Castello di Serravalle	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Persiceto	B	2	—
Id.	Praduro e Sasso	B	—	2
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Piano	B	1	—
Bolzano	Merano	B	—	1
Brescia	Adro	B	1	—
Id.	Bornato	B	—	1
Id.	Breno	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Iseo	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	7
Caltanissetta	Campofranco	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cp	—	1
Campobasso	Roccamandolfi	Cp	1	—
Id.	Rocchetta al Volturno	Cp	1	—
Catania	Catania	B	2	—
Id.	Mineo	B	—	2
Id.	Vizzini	B	—	3
Catanzaro (a)	Catanzaro	B	1	—
Como	Bene Lario	B	1	—
Id.	Bizzarone	B	2	—
Id.	Capiago	B	1	—
Id.	Capiate	B	—	2
Id.	Cassina Rizzardi	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>					<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Como	Calonno	B	1	—	Milano	Lainate	B	1	—
Id.	Croce	B	1	—	Id.	Pregnana	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	2	—	Id.	Rho	B	1	—
Id.	Grona	B	1	—	Id.	S. Angelo Lodigiano	B	1	—
Id.	Introbio	B	2	—	Id.	S. Stefano Lodigiano	B	1	—
Id.	Montemezzo	B	—	1	Modena	Carpi	B	3	1
Id.	Mozzate	B	—	2	Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Oggiono	B	1	—	Id.	Fanano	B	13	9
Id.	Pasturo	B	1	1	Id.	Finale	B	2	—
Id.	Robbiate	B	1	—	Id.	Fiorano	B	5	—
Id.	Uggiate	B	1	—	Id.	Formigine	B	2	1
Id.	Villa Vergano	B	1	—	Id.	Maranello	B	2	—
Cremona	Castelvisconti	B	—	1	Id.	Mirandola	B	4	—
Id.	Rivalta d'Adda	B	1	—	Id.	Modena	B	6	4
Id.	Vescovado	B	1	—	Id.	Monfestino	B	2	—
Cuneo	Acceglio	O	—	1	Id.	Montese	B	1	1
Id.	Castelmagno	B	—	2	Id.	Novi di Modena	B	—	1
Id.	Canosio	B	—	1	Id.	Pavullo nel Frignano	O	40	10
Id.	Fossano	B	—	1	Id.	Id.	S	3	5
Id.	Marmora	B	—	1	Id.	Id.	B	1	4
Id.	Neive	B	1	—	Id.	San Prospero	B	1	1
Id.	Racconigi	B	1	—	Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—	Id.	Savignno	B	1	—
Id.	Sommariva Perno	B	1	—	Id.	Sestola	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	9	2	Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Cento	B	2	1	Id.	Vignola	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—	Napoli	Cancello e Arnone	B	1	—
Id.	Ferrara	B	3	5	Id.	Castelvoturno	B	1	—
Id.	Formignano	B	4	2	Novara	Cameri	B	1	—
Id.	Iolanda	B	—	1	Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Migliarino	B	1	1	Palermo	Sclafani	B	3	—
Id.	Ostellato	B	—	2	Parma	Borgo S. Donnino	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	—	4	Id.	Borgotaro	B	2	—
Id.	S. Agostino	B	1	9	Id.	Busseto	B	2	1
Id.	Vigarano	B	—	1	Id.	Polesine	B	1	—
Forlì	Bertinoro	B	2	1	Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1	Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Forlì	B	14	8	Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—	Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	4	2	Pavia	Cassolnovo	B	2	—
Id.	Meldola	B	2	—	Id.	Langosco	B	1	1
Id.	Mercato Saraceno	B	3	—	Id.	Corteolona	B	—	1
Id.	Modigliana	B	2	—	Id.	Filighera	B	—	1
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—	Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Morolo	B	1	—	Id.	Tromello	B	—	1
Id.	Ripi	B	1	—	Id.	Vistarino	B	1	—
Genova	Genova	B	4	—	Perugia	Città di Castello	B	—	2
Id.	Mignanego	B	1	—	Id.	Marsciano	B	3	—
Id.	Sestri Levante	B	1	—	Id.	Perugia	B	12	3
Id.	Valbrenna	B	1	1	Id.	Spoletto	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	1	—	Id.	Umbertide	B	—	1
Id.	Roccastrada	B	—	1	Pesaro e Urbino	Mercatino Marecchia	B	1	—
Lucca	Camaiore	B	—	1	Piacenza	Alseno	B	—	2
Id.	Careggine	O	6	2	Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Lucca	B	—	1	Id.	Borgonovo	B	1	—
Macerata	Tolentino	B	2	—	Id.	Castelvetro Piacentino	B	—	1
Mantova	Gonzaga	B	1	—	Id.	Cortemaggiore	B	—	2
Id.	Pegognaga	B	—	1	Id.	Fiorenzuola	B	7	6
Matera (a)	Irsina	B	1	2	Id.	Piacenza	B	1	—
Messina	Barcellona Pozzo G.	B	3	—	Id.	S. Giorgio Piacentino	B	1	—
Id.	Castorale	B	—	1	Pisa (a)	Prantina	B	1	—
Id.	Furnari	B	1	—	Id.	Cascina	B	2	—
Id.	Oliveri	B	2	1	Id.	Fauglia	B	—	2
Milano	Arese	B	1	—	Id.	S. Maria Monte	B	2	3
Id.	Bareggio	B	1	—	Pistoia	Pistoia	B	—	2
Id.	Gorgonzola	B	1	—	Potenza	Albano di Lucania	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Malattie infettive dei suini.</i>				
Teramo (a)	Civitella del Tronto	S	—	1
Id.	Castelli	S	—	1
Id.	Isola del Gran Sasso	S	—	5
Id.	Teramo	S	—	4
Id.	Tossicia	S	—	2
Trento	Egna	S	1	1
Id.	Levico	S	2	—
Id.	Predazzo	S	1	—
Id.	Sporminore	S	1	—
Id.	Termeno	S	1	—
Id.	Vigo	S	1	—
Treviso	Casier	S	—	1
Id.	Roncade	S	—	5
Trieste	Trieste	S	6	2
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	2
			45	62

Morva.

Como	Fino Mornaso	E	—	1
Lecce	Surbo	E	—	1
Milano	Milano	E	1	—
Modena	S. Cesario	E	—	1
Napoli	Afragola	E	—	1
Id.	Napoli	E	—	2
Id.	Pomigliano	E	—	1
Salerno	Scafati	E	—	1
			1	8

Farcino criptococcico.

Aquila	Aquila	E	1	—
Avellino	Avellino	E	3	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	2	—
Id.	Montoro Inferiore	E	—	1
Id.	Montoro Superiore	E	1	—
Bari	Bari	E	1	—
Id.	Gravina	E	2	—
Id.	Ruvo	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Id.	Id.	E	1	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Id.	Zafferana	E	4	—
Genova	Pieve Ligura	E	1	—
Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Afragola	E	6	—
Id.	Carinola	E	3	—
Id.	Gragnano	E	4	—
Id.	Maddaloni	E	2	—
Id.	Marcianise	E	1	1
Id.	Napoli	E	9	—
Id.	Pomigliano	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Farcino criptococcico.</i>				
Napoli	S. Giuseppe	E	6	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Corleone	E	2	—
Id.	Palermo	E	67	—
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Villabate	E	1	—
Salerno	Cetara	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	3	—
Id.	Pontecagnano	E	3	—
Id.	Positano	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	1
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Viatri sul Mare	E	2	—
			159	4

Rabbia.

Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	3	1
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Bari	Modugno	Cn	—	1
Cagliari	Santu Lussurgiu	Cn	—	1
Caltanissetta	Riesi	Cn	5	—
Id.	Id.	E	1	—
Catanzaro (a)	Francavilla	Cn	1	1
Id.	Nicastro	Cn	—	1
Id.	Polia	E	2	—
Id.	Staletti	Cn	2	—
Como	Asso	Cn	—	1
Firenze	Empoli	Cn	—	2
Id.	Firenze	Cn	—	1
Foggia	Rignano Garganico	Cn	—	1
Frosinone	Ceccano	Cn	1	—
Livorno	Livorno	Cn	2	—
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Bellona	Cn	—	1
Id.	Brusciano	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	1
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	53	18
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Villabate	Cn	6	7
Id.	Id.	Fl	1	—
Pescara	Abbateggio	Cn	—	2
Id.	Colle Corvino	Cn	—	1
Id.	S. Valentino	Cn	—	1
Pisa (a)	Pontedera	Cn	—	1
Potenza	Tito	Cn	2	—
Sassari (a)	Monfi	Cn	—	1
Siracusa	Lentini	Cn	—	1
Taranto	Laterza	E	—	2
Teramo (a)	Teramo	Cn	—	1
			81	53

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Rogna.</i>				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Barisciano	O	10	—
Id.	Campotosto	O	2	—
Id.	Fagnano	O	10	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Scontrone	O	1	—
Avellino	Accadia	O	1	—
Id.	Aquilonia	E	—	1
Bari	Gravina	O	1	—
Campobasso	Montenero Val Cocca	O	2	—
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Carpino	O	1	—
Id.	Casalvecchio	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	1	—
Id.	Facto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Roseto Valfortore	O	2	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	Pallano	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	5	—
Matera (a)	Ferrandina	E	—	2
Modena	Bastiglia	E	2	1
Nuoro (a)	Orune	Cp	—	2
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Norecia	O	—	1
Id.	Spoletto	O	5	—
Potenza	Acerenza	O	2	—
Id.	Bella	O	2	—
Id.	Forenza	O	2	—
Id.	Lavello	O	2	—
Id.	Melfi	O	4	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Roma	Monte Libretti	E	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Buccino	O	5	—
Id.	Colliano	O	—	4
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	6	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Bassanello	O	—	3
Id.	Viterbo	O	1	—
			103	14
<i>Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.</i>				
Avellino	Andretta	O	1	—
Id.	Guardia	O	—	1
Id.	Vallata	O	—	4
Brindisi	Francavilla Fontana	O	1	—
Rieti	Petrella Salto	Cp	—	1
Roma	Gorga	C	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Agalassia contagiosa delle pecore e capre.</i>				
Roma	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	S. Polo dei Cavalieri	O	1	—
Viterbo	Viterbo	Cp	1	—
			9	6
<i>Vaiuolo ovino.</i>				
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Id.	Veroli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	2	—
Id.	Massa Marittima	O	—	2
Modena	Fanano	O	—	2
Id.	Pievepelago	O	—	1
Id.	Sestola	O	—	1
Potenza	Lavello	O	2	—
Id.	Melfi	O	2	—
Roma	Roma	O	1	—
Salerno	Roscigno	O	1	—
Siena	Pienza	O	1	—
Id.	Radicofani	O	1	—
Id.	S. Casciano	O	1	—
Viterbo	Orte	O	1	—
			16	6
<i>Aborto epizootico.</i>				
Pola	Pola	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
			1	1
<i>Barbone dei bufali.</i>				
Salerno	Eboli	Bf	2	—
<i>Diarrea dei vitelli.</i>				
Macerata	Montecosaro	B	1	1
<i>Influenza del cavallo.</i>				
Foggia	Serracapriola	E	3	—
Ravenna	Cervia	E	—	1
			3	1

